

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER VENEZIA E LAGUNA

E

UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA

La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per Venezia e Laguna, di seguito denominata Soprintendenza, con sede in Venezia, Palazzo Ducale – San Marco 1, CAP. 30124, C.F. 80011460278, nella persona del Soprintendente arch. Emanuela Carpani, nata a Crema il 22 dicembre 1968 e domiciliato per la carica presso la Soprintendenza, Palazzo Ducale – San Marco 1, Venezia (VE), legittimato alla firma del presente atto;

e

L'Università Iuav di Venezia, di seguito denominata Iuav, con sede in Venezia, Santa Croce, 191, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal Rettore prof. Alberto Ferlenga, nato a Castiglione delle Siviere (Mantova) il 17 aprile 1954, domiciliato per la carica presso Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con delibere del Senato accademico del 14 febbraio 2018 e del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2018.

Visti

- l'art 118 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di seguito denominato Codice, secondo cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
- gli artt. 111, cc.1-2-3, 112, cc.1 e 4, 118 del Codice;
- il Codice (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28) di cui ai DD. Lgs. nn. 156-157 del 24.3.2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26.03.2008, e specificamente agli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 114 (valorizzazione), 118 (promozione), 119 (conoscenza), del citato Codice;
- il Codice agli artt. sopra citati e l'art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990, che prevedono molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla catalogazione, conservazione, alla conoscenza, alla ricerca e alla valorizzazione patrimonio culturale nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali;
- il regolamento Iuav per lo svolgimento di attività convenzionale emanato con decreto rettorale 3 marzo 2017 n. 69;

Premesso e considerato che

- «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11 del Codice, secondo le proprie competenze;
- il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo Dario Franceschini e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini hanno firmato il 19 marzo 2015 un protocollo d'intesa, di durata quinquennale, per incentivare la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e culturali;
- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MIBACT; progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico e, in particolare per la realizzazione di 'Policlinici dei Beni Culturali' dove la competenza delle Soprintendenze possa unirsi a quella accademica delle Università;
- è volontà della Soprintendenza provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologico-artistica di Venezia e Laguna anche attraverso la promozione di ricerche tematiche;
- l'Università Iuav di Venezia, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, ha tra le proprie strutture attive il Laboratorio di Analisi dei Materiali Antichi (di seguito denominato LAMA) che rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con esperienza ventennale e riconosciuta competenza specifica nei settori della ricerca archeometrica (relativa a pietre e marmi antichi, pigmenti, materiali ceramici, vitrei e litoidi in genere), della caratterizzazione, conservazione e del restauro dei manufatti storici in materiale lapideo (pietre e marmi antichi), ceramico (terrecotte e laterizi), vitreo e litoide (intonaci, affreschi, pitture murali e relativi pigmenti);
- Il laboratorio LAMA ha recentemente attivato una nuova sezione scientifica denominata Laboratorio per la Conservazione dei Materiali da Costruzione (LabCoMaC) il cui scopo è svolgere attività di ricerca e di sperimentazione, nonché di servizio per conto di terzi nel campo della conservazione dei materiali da costruzione lapidei (marmi e pietre) e litoidi (laterizi, terrecotte architettoniche, stucchi, affreschi, intonaci, malte);

Tanto premesso, visto e considerato come parte integrante del presente Protocollo di Intesa

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Finalità

Scopo dell'accordo è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche.

Il raggiungimento di questi obiettivi si realizzerà attraverso la possibile attivazione di progetti inerenti i seguenti punti:

- Attività di ricerca archeometrica su manufatti architettonici e sculture presenti nel territorio di Venezia e Laguna.
- Attività diagnostica e archeometrica su specifici casi di studio di manufatti lapidei, litoidi e vitrei;
- Attività di ricerca finalizzata ad innovazione tecnologica inerente materiali e metodi per la protezione e la conservazione dei manufatti lapidei, litoidi e vitrei.
- Organizzazione congiunta di workshop, seminari e congressi a tema previa valutazione della disponibilità delle parti;
- Organizzazione congiunta di tirocini e stage destinati agli studenti universitari (laurea magistrale) e agli iscritti alla Scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio di luav, su specifici obiettivi inerenti le tematiche: (i) Storia dell'Architettura; (ii) Restauro e Conservazione; (iii) Materiali e metodi per la protezione dei manufatti lapidei, litoidi e vitrei; (iv) Archeometria, previa valutazione della disponibilità delle parti;

Le Parti si riservano di integrare le condizioni previste nel presente accordo, sottoscrivendo apposite convenzioni applicative che dovranno essere oggetto di approvazione da parte degli organi dei rispettivi enti.

Art. 2 - Impegni delle parti e responsabilità

luav si impegna a mettere a disposizione la strumentazione scientifica (previa opportuna copertura economica di volta in volta stabilita e assicurata tra le parti) e il know-how del personale del laboratorio LAMA nell'ambito di ricerche e attività di comune interesse;

La Soprintendenza si impegna

- 1) a mettere a disposizione il know-how del personale coinvolto e facilitare l'utilizzo di informazioni secondo le modalità di consultazione vigenti in questa Amministrazione al personale luav nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali e l'accesso a edifici e cantieri del territorio di competenza;
- 2) a fornire informazioni circa la storia materiale dei manufatti (precedenti interventi di restauro, materiali e metodi impiegati, ecc.) oggetto d'indagine;

3) a favorire, ove possibile, eventuali microcampionamenti di materiale finalizzati all'esecuzione di analisi di laboratorio mirate a ricerche di interesse comune;

luav e Soprintendenza si impegnano altresì a contribuire in egual misura alla eventuale stesura e/o esecuzione di progetti di ricerca nazionali o europei di interesse per entrambe le parti nell'ambito delle finalità specificate del presente protocollo.

Art. 3 – Soggetti responsabili

luav individua quale responsabile scientifico il prof. Fabrizio Antonelli, Soprintendenza individua l'arch. Chiara Ferro.

È compito dei due responsabili individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente protocollo.

Per l'attuazione delle attività oggetto del presente protocollo, luav individua quale responsabile il prof. Fabrizio Antonelli che opererà attraverso la struttura scientifica LAMA - Laboratorio di Analisi dei Materiali Antichi e la sua sezione scientifica LabCoMaC (direzione scientifica prof. Fabrizio Antonelli), Soprintendenza individua quale responsabile il funzionario restauratore Lucia Bassotto.

Art. 4 – Riservatezza

Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto dell'accordo, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Art. 5 – Proprietà intellettuale e pubblicazioni

Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente accordo e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo accordo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.

Sono fatti salvi i diritti morali e patrimoniali delle persone che hanno svolto attività di ricerca secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

In generale, l'uso e la diffusione dei risultati delle attività di ricerca e studio conseguiti nell'ambito del presente protocollo di intesa saranno realizzati di comune accordo tra le parti e coerentemente con gli obiettivi degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

Nel caso di pubblicazione congiunta dei risultati di cui sopra, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dai responsabili scientifici del presente protocollo di intesa indicati da entrambe le parti.

Ciò esplicitato, luav-LAMA, nel caso di onere a suo carico derivante dalla copertura dei costi strumentali e di analisi, resta formalmente proprietario dei risultati analitici delle attività di cui all'articolo 1 del presente accordo e si riserva il diritto di potere eventualmente procedere autonomamente, previa comunicazione alla controparte, in forma disgiunta alla pubblicazione e/o alla presentazione a convegni degli stessi, sia durante che dopo la cessazione del presente accordo.

Soprintendenza si riserva il diritto di potere eventualmente procedere autonomamente, previa autorizzazione della controparte, in forma disgiunta alla pubblicazione e/o alla presentazione a convegni degli stessi, sia durante che dopo la cessazione del presente accordo.

Nel caso di pubblicazione dei materiali elaborati nel corso delle attività previste dal presente protocollo, nel testo prodotto dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente protocollo di intesa in essere con la Soprintendenza e alle persone fisiche collaboranti.

In ogni caso si stabilisce che:

- una copia di tutta la documentazione relativa alle analisi prodotte e ai loro esiti andrà consegnata, in formato digitale, a luav e alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per Venezia e Laguna;
- i diritti alle relative eventuali domande di brevetto appartengono in ugual misura alle Parti, salva diversa pattuizione fra le stesse.

Art. 6 – Durata e scadenza

La validità del presente protocollo è di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale potrà essere espressamente rinnovato per iscritto.

Le parti possono recedere dal presente protocollo con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto. In tal caso sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 7 – Oneri Finanziari e Coperture assicurative

Il finanziamento degli specifici progetti di cui all'Art. 1, ove necessario dovrà essere concordato tra le Parti in accordi individuali; non saranno in nessun caso addebitate né a luav né a Soprintendenza voci di costo che non siano state previamente concordate e formalmente approvate nonché disciplinate dai singoli progetti di intervento.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e disposizioni a cui sono soggette entrambe le Parti. Ognuna di esse provvederà alla copertura assicurativa di legge del rispettivo personale nello svolgimento di attività presso le sedi dell'altra Parte.

luav garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per il proprio personale e per gli studenti partecipanti alle diverse attività. Per ogni aspetto operativo, i gruppi di lavoro

ed esterni che frequentano siti d'interesse sotto la tutela della Soprintendenza dovranno attenersi alle vigenti normative in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza per operatori.

Dalla sottoscrizione del presente atto non deriva alcun onere economico e finanziario a carico di ciascuna parte.

Art. 8 - Controversie

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione del presente protocollo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la competenza del Foro di Venezia.

Art. 9 - Privacy

Le parti acconsentono ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. che "i dati personali" raccolti in relazione al presente protocollo siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente protocollo.

Art. 10 – Registrazione e bolli

La registrazione del presente protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente la registrazione. La stipula del presente protocollo consta di n° 6 fogli.

Art. 11 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si applica la normativa vigente.

Articolo 12 - Modifica dell'accordo

Il presente atto non può essere modificato se non con l'accordo delle Parti e a mezzo di atto scritto.

in data

- Prof. Alberto Ferlenga

Rettore dell'Università Iuav di Venezia

- Arch. Emanuela Carpani

Soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e Laguna
